Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 14 aprile 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 21 dicembre 1942-XXI, n. 1499, concernente condono di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie ed altre agevolazioni tributarie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1942-XXI, n. 309, all'art. 2 n. 4), ultima linea, dove è detto: «... *e* quelle non congiunte ad altra sanzione penale;» si deve leggere: «...*a* quelle non congiunte ad altra sanzione penale;».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1865.

Fusione in unico ente, con denominazione « Infermeria civile », delle fondazioni « Infermeria S. Giovanni di Dio e S. Isidoro » e « Infermeria Umberto I », con sede in Giarre Riposto (Catania).

N. 1865. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene disposta la fusione in unico ente denominato « Infermeria civile » delle fondazioni « Infermeria S. Giovanni di Dio e S. Isidoro » e « Infermeria Umberto I », con sede in Giarre Riposto (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1866.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della Parrocchia di San Nicolò, in Montepescali (Grosseto) dalla chiesa omonima in quella di San Lorenzo Martire.

N. 1866. R. decreto 30 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Grosseto in data 12 aprile 1942-XX, integrato con postilla 10 settembre successivo, col quale la sede della Parrocchia di San Nicolò, in Montepescali (Grosseto) viene trasferita dalla chiesa omonima in quella di San Lorenzo Martire, nello stesso Comune, e il titolo della Parrocchia viene mutato in quello di « Pieve dei Santi Martiri Stefano e Lorenzo ».

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1943-XXI

LEGGE 11 marzo 1943-XXI, n. 180.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 ottobre 1942-XX, n. 1230, recante l'istituzione del monopolio di produzione e di vendita dello zucchero saccarinato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 ottobre 1942-XX, n. 1230, recante istituzione del monopolio di produzione e di vendita dello zucchero saccarinato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — PARESCHI — BONOMI

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO

LEGGE 15 marzo 1943-XXI, n. 181.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 9 maggio 1941-XIX, n. 602, recante aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 maggio 1941-XIX, n. 602, recante aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, con la seguente modificazione:

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Dopo l'art. 97 della legge predetta è aggiunto il seguente:

« Art. 97-*bis*. — In tempo di guerra l'ufficiale di complemento che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri, può incorrere nella perdita del grado per dimissioni di autorità su decisione del Ministro per la guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

« L'ufficiale, così dimesso, è trasferito nella categoria dei sottufficiali con il grado di sergente e, qualora abbia obblighi di servizio militare, è senz'altro inviato a reparti mobilitati.

« Dopo un periodo di un anno trascorso, col grado di sergente, nei reparti mobilitati a contatto col nemico, il militare può essere reintegrato nel grado di sottotenente, su decisione del Ministro per la guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

« L'ufficiale reintegrato a norma del comma precedente assume nel grado di sottotenente l'anzianità originariamente attribuitagli all'atto della nomina a tale grado, ma non può conseguire successivi avanzamenti, fino al grado dal quale venne dimesso, se non abbia prima prestato, in ciascun grado, sei mesi di effettivo servizio ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 18 marzo 1943-XXI, n. 182.

Autorizzazione al Ministro per la guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle somme già autorizzate con precedenti provvedimenti è data facoltà al Ministro per la guerra di assumere impegni per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra, entro il limite di lire 30 miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, alla iscrizione nello stato di previsione del Ministero della guerra delle somme occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1943-XXI, n. 183.

Disposizioni integrative alle norme sugli assegni familiari ai lavoratori dell'agricoltura richiamati alle armi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visti il R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, numero 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 391, per la corresponsione degli assegni familiari agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale, e il R. decreto-legge 29 dicembre 1941-XX, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942-XX, n. 994, e contenente disposizioni integrative al decreto precitato;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario del Partito e coi Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1942-XX gli assegni familiari per i lavoratori dell'agricoltura richiamati alle armi, posti a carico dello Stato ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, nel testo risultante dalla legge di conversione 18 aprile 1941-XIX, n. 391, sono corrisposti, nella misura fissata dall'articolo seguente, secondo le disposizioni stabilite per gli operai dell'industria dal Regio decreto-legge predetto e dal R. decreto-legge 29 dicembre 1941-XX, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942-XX, n. 994, fermi rimanendo i requisiti da essi previsti per il riconoscimento del diritto agli assegni.

Gli assegni familiari sono altresì corrisposti, secondo le disposizioni ed i limiti predetti, ai lavoratori dell'agricoltura che a decorrere dal 28 ottobre 1940-XVIII e fino al 31 dicembre 1941-XX non siano stati iscritti negli elenchi anagrafici e possano far valere un periodo di servizio militare utile ai fini del diritto agli assegni stessi.

I lavoratori richiamati alle armi saranno cancellati, con effetto dal primo giorno del mese in cui è avvenuto il richiamo, dagli elenchi anagrafici di cui all'art. 20 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278.

Art. 2.

Il numero degli assegni, spettanti ai lavoratori dell'agricoltura a norma dell'articolo precedente, è fissato in ragione di 26 giornate per ciascun mese di servizio militare nei confronti dei salariati fissi ed equiparati, e in ragione di 140 giornate per ogni anno di servizio militare nei confronti degli avventizi ed equiparati, ferme rimanendo per il tempo compreso tra il 28 ottobre 1940-XVIII e l'inizio del primo periodo di paga posteriore al 23 marzo 1941-XIX la misura degli assegni giornalieri stabilita dalla tabella *B* allegata alla legge

6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, e per il tempo successivo quella prevista dalla tabella B allegata al R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122, convertito nella legge 1° agosto 1941-XIX, n. 984.

Art. 3.

Qualora non sia possibile la presentazione del certificato del datore di lavoro, di cui all'art. 3, comma quarto, del R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 391, per i lavoratori dell'agricoltura che si trovano in servizio militare da epoca anteriore al 1° gennaio 1942-XX l'esistenza del rapporto di lavoro al momento dell'inizio del servizio militare può essere desunta dalla iscrizione negli elenchi anagrafici valevoli per l'anno nel quale ha avuto inizio il servizio predetto.

Art. 4.

L'onere per la corresponsione degli assegni regolati dagli articoli precedenti, posto a carico dello Stato ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1495, nel testo risultante dalla legge di conversione 18 aprile 1941-XIX, n. 391, è rimborsato alla Cassa unica per gli assegni familiari a norma dell'art. 7 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1941-XX, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942-XX, n. 994, e contenente disposizioni integrative al Regio decreto-legge predetto.

L'onere per l'anno 1940 e per l'anno 1941 sarà determinato con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, in una misura globale presuntiva, avendo riguardo ai rimborsi dell'onere per il 1942 effettuati a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 dicembre 1941-XX, succitato.

Art. 5.

Gli assegni familiari previsti dal presente decreto, dal R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 391, e dal R. decreto-legge 29 dicembre 1941-XX, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 994, sono corrisposti a periodi trimestrali.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — VIDUSSONI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, foglio 39. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 marzo 1943-XXI, n. 184.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione.

N. 184. R. decreto 8 marzo 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione del capitale nominale di L. 36.500, in cartelle di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal prof. dott. Pietro Cerutti, in nome e per conto dei discepoli del prof. Mario Truffi, con atto pubblico in data 16 novembre 1942-XXI, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al prof. Mario Truffi e da conferirsi ad uno studente del terzo biennio della Facoltà di medicina e chirurgia che intenda dedicarsi in modo particolare allo studio della Clinica dermosifilopatica.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1943-XXI

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 185.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 185. R. decreto 15 marzo 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dalla fu Cartis Giulietta ved. Galimberti.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1943-XXI

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1943-XXI.

Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano, ad esercitare nel Regno l'assicurazione del credito ipotecario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925-III, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926-IV, n. 519, e 22 aprile 1940-XVIII, n. 496;

Vista la domanda presentata dall'Istituto italiano di previdenza, Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni, ad esercitare nel Regno l'assicurazione del credito ipotecario;

Sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito;

Ritenuta l'opportunità di stabilire, giusta conforme parere del Comitato suddetto, l'accantonamento di una congrua parte dei premi lordi incassati, per la costituzione di una speciale riserva tecnica intesa a fronteggiare l'eventualità di crisi edilizie di carattere periodico;

Viste le condizioni generali di polizza contenute nello schema che si allega al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni denominata « Istituto italiano di previdenza », avente sede in Milano, corso Venezia n. 37, è autorizzata ad

esercitare nel Regno l'assicurazione del credito ipotecario con le modalità e nei limiti risultanti dalle condizioni generali di polizza annesse al presente decreto.

Art. 2.

In aggiunta al riporto dei premi previsto dall'art. 41 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, per la costituzione della riserva dei rischi in corso, la Società dovrà accantonare una quota parte dei premi incassati per costituire la speciale riserva di cui è cenno nelle premesse. Tale accantonamento viene inizialmente stabilito nella misura del 15 per cento dei premi lordi afferenti l'esercizio e potrà essere aumentato o diminuito, con successivo decreto, in rapporto alle esigenze dell'impresa ed ai risultati tecnici del ramo.

Roma, addì 26 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1276)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1943-XXI.
Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517; il R. decreto-legge 2 maggio 1928, n. 743, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 21; e l'art. 23 della legge 29 giugno 1939, n. 1054;

Viste le proposte rassegnate nella 2ª sessione ordinaria del 1942 dalla Commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11 e nominata con decreto Ministeriale 20 ottobre 1941;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti:
Agosta Giuseppe fu Michele, residente a Genova;
Albini Trissino dal Vello d'Oro Ernesto fu Antonio, residente a Milano;
Alloy Oreste fu Antonio, residente a Milano;
Arduini Guido di Angelo, residente a Biella;
Argenziano Riccardo di Augusto, residente a Milano;
Azzali Roberto fu Giacomo, residente a Bologna;
Battistella Carlo fu Erardo, residente a Milano;
Biamonti Enrico di Luigi, residente a Roma;
Boldori Leonida fu Arnoldo, residente a Cremona;
Buccellati Federico fu Alessandro, residente a Milano;
Cappitelli Ignazio fu Antonio, residente a Roma;
Castellino Giovanni di Onorato, residente a Torino;
Cattaneo Lorenzo fu Daniele, residente a Milano;
Colombo Antonio fu Gaetano, residente a Genova;
Corradi Giacomo di Guido, residente a La Spezia;
Degli Avancini Renato fu Ugo, residente a Trento;
De Martis Vittorio fu Giacomo, residente a Napoli;
Fabbrini Giovanni fu Giuseppe, residente a Firenze;
Farina Pietro fu Giuseppe, residente a Merano;
Franzoni Francesco di Luigi, residente a Torino;
Giordano Salvatore di Federico, residente a Napoli;
Grattarola Oreste fu Luigi, residente a Casale Monferrato;
Greco Gaspare di Giuseppe, residente a Trapani;
Henke Eduardo fu Eugenio, residente a Napoli;
Manani Francesco fu Giovanni, residente a Vicenza;
Mariani Luigi fu Pietro, residente a Roma;
Milani Giambattista fu Napoleone, residente a Milano;
Moiraghi Ettore fu Fortunato, residente a Milano;
Nai Natale fu Pietro, residente a Novara;
Padovani Cesare fu Riccardo, residente a Milano;
Pappalardo Felice fu Felice, residente a Napoli;
Pedrazzi Guido di Oreste, residente a Milano;
Pellegrinotti Pietro fu Geremia, residente a Venezia;
Perotti Benedetto fu Francesco, residente a Roma;
Pieriboni Giovanni fu Luigi, residente a Valdagno;
Previtera Alessandro fu Antonio, residente a Torino;
Tacchi Giuseppe fu Alessandro, residente a Bergamo;
Vaccaro Russo Giuseppe fu Nicolò, residente a Palermo;
Zucchetti Teresio fu Luigi, residente a Torino.

Roma, addì 10 aprile 1943-XXI

Il Ministro: DE MARSICO

(1275)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 31 marzo 1943-XXI.
Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Carpaneto Piacentino.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Visto l'atto di compra-vendita 12 novembre 1942-XXI, n. 2045/1312 di repertorio, a rogito notaio dott. Filippo Telfner residente a Carpaneto Piacentino, stipulato tra il segretario politico del Fascio di combattimento di Carpaneto Piacentino, Polledri dott. Giuseppe, in rappresentanza della Gioventù italiana del Littorio, e il sig. Betti Nereo, quest'ultimo quale proprietario del terreno sito nelle vicinanze della borgata di Carpaneto Piacentino;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di approvare l'acquisto fatto dalla Gioventù italiana del Littorio, con atto notar Telfner del 12 novembre 1942-XXI, rep. n. 2045/1312, registrato a Fiorenzuola d'Arda il 1° dicembre 1942-XXI, al n. 283, mod. I, vol. 116, di un appezzamento di terreno di natura prativo, sito nelle vicinanze della borgata di Carpaneto Piacentino, distinto in catasto del comune di Carpaneto alla sezione *N*, parcella 128ª, della superficie di are 76,04 e della rendita di L. 177,28.

Roma, addì 31 marzo 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(1259)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 31 marzo 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Carpaneto Piacentino.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Visto l'atto di compra-vendita 18 luglio 1942-XX, n. 1925/1239 di repertorio, a rogito notaio dott. Filippo Telfner, residente a Carpaneto Piacentino, stipulato tra il segretario politico del Fascio di combattimento di Carpaneto Piacentino, Polledri dott. Giuseppe, in rappresentanza della Gioventù italiana del Littorio, e il sig. Braghieri Leopoldo, proprietario del terreno posto in Carpaneto Piacentino;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di approvare l'acquisto fatto dalla Gioventù italiana del Littorio con rogito notaio Telfner 18 luglio 1942-XX, n. 1925/1239 di repertorio, registrato a Fiorenzuola d'Arda il 4 agosto 1942 al n. 71, mod. I, vol. 116, di un appezzamento di terreno, posto in Carpaneto Piacentino, distinto in catasto del comune di Carpaneto Piacentino al foglio 2016, parcella 84ª, sezione *M*, della superficie di are 86,50 e dell'effettiva estensione di mq. 89,10, e della rendita di L. 159.

Roma, addì 31 marzo 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(1260)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 31 marzo 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare un edificio con area annessa sito nel comune di Teramo.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per la istituzione in Teramo di un Collegio della G.I.L. è necessario procedere all'acquisto di un edificio, con area annessa, di proprietà della Pia Fondazione « P. Ventilij », sito in Teramo;

Considerata l'opportunità dell'acquisto per la somma di L. 1.428.309,70 (un milione quattrocentoventottomilatrecentonove e settanta centesimi);

Vista la delibera del presidente della Fondazione « P. Ventilij » del 12 gennaio 1942-XX, n. 1;

Vista la delibera del commissario prefettizio degli ospedali ed istituti di ricovero di Teramo del 28 dicembre 1942-XXI;

Vista la comunicazione del Comando generale della G.I.L. (Settore amministrativo e del personale) n. di protocollo 396981/2/12 del 13 ottobre 1942;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il proprio decreto 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275, del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad acquistare per il prezzo di L. 1.428.309,70, un edificio con area annessa, di proprietà della Pia Fondazione « P. Ventilij », posto in Teramo al rione Porta Romana. Detto edificio, in quanto tuttora in costruzione, non è descritto in catasto fabbricati, mentre l'area è compresa nel catasto terreni del comune di Teramo, all'art. 15956 sez. *H*, numeri di mappa 1148, 1151, 1146, 1146, 1148 orto contrada S. Spirito, esteso moggia 1-68-10 di antica misura, reddito di L. 4103. Nel nuovo catasto la stessa area figura alla partita 3833 del comune di Teramo, foglio di mappa 69, frazione della particella 991 con la superficie di Ha 0.28.58 col reddito dominicale di L. 185,77 ed agrario di 60,02;

di delegare il comandante federale della G.I.L. di Teramo per la stipula dell'atto.

Roma, addì 31 marzo 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(1261)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Avviso di rettifica

Nella graduatoria generale del concorso a 60 posti di aiuto referendario nel ruolo del personale di concetto della Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 in data 7 aprile 1943-XXI:

alla pagina 1253, colonna 2ª, n. d'ordine 85, dopo il nominativo Lettieri dott. Luigi, leggasi *combattente;*

alla stessa pagina e colonna, n. d'ordine 91, dopo il nominativo D'Alena leggasi *dott.;*

alla pagina 1254, prima colonna, n. d'ordine 175, in luogo di Carapezzo leggasi *Carapezza;*

alla pagina 1255, prima colonna, n. d'ordine 15, in luogo di Brucculeni leggasi *Brucculeri;*

alla stessa pagina e colonna, n. d'ordine 24, dopo il nominativo Bacicchi leggasi *dott.;*

alla pagina 1255, seconda colonna, n. d'ordine 26, dopo il nominativo Lettieri dott. Luigi leggasi *combattente.*

(1282)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai prezzi delle acquaviti

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in materia di prezzi delle acquaviti:

il prezzo, alla produzione, per prodotto sfuso, rettificato, reso franco distilleria produttrice, è fissato in lire 5380 a ettanidro;

i prezzi relativi alle fasi di scambio intermedie, per prodotto a 45 gradi, confezionato in bottiglia da litro, sono fissati come segue:

a) prodotto venduto dall'industriale-imbottigliatore, reso franco stazione arrivo grossista, lire 37,70;

b) prodotto per vendite tramite grossista, reso franco negozio dettagliante, lire 42,65;

c) prodotto per vendite dirette da industriale-imbottigliatore a dettagliante, reso franco negozio dettagliante, lire 40,05;

il prezzo al consumo, per prodotto a 45 gradi, confezionati in bottiglia da litro, è fissato in lire 51.

Il prezzo alla produzione si intende comprensivo dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta generale sull'entrata; i prezzi relativi alle fasi di scambio intermedie si intendono comprensivi dell'imballaggio esterno; il prezzo al consumo si intende comprensivo dell'imposta generale sull'entrata in abbonamento ed esclusa l'imposta di consumo.

Per ogni grado in più o in meno, rispetto ai 45 gradi, i prezzi di cessione vengono aumentati, o diminuiti, sulla base di lire 0,70 a grado.

(1279)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente del Consorzio del Ticino

Con R. decreto 23 novembre 1942, n. 5818, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1943-XXI, registro 5 LL. PP., foglio n. 342, il gr. uff. avv. Sileno Fabbri è stato nominato presidente del Consorzio del Ticino per il periodo decorrente dal 13 settembre 1942-XX al 31 dicembre 1946-XXV.

(1266)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 81.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4863 — Data: 19 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Venezia — Intestazione: Fabris Elide di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 3200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23435 — Data: 2 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Laddaga Vincenzo fu Francescantonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 3400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data: 24 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione: Resca Ermippo fu Celso — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 9 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Belfiore Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1795 — Data: 27 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro in Palermo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 Rend. 5% — Rendita L. 1250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 28 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Corsini Lorenzo fu Iacopo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 233 — Data: 28 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Conti Giuseppe Luigi fu Secondo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 Rendita 5 % — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 25 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena — Intestazione: Santoro Lucia fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32059 — Data: 18 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Fiorelli Camillo fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26211 — Data: 1° gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Udine — Intestazione: Monino Massimiliano fu G. Batta — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 aprile 1943-XXI

(1265) *Il Direttore generale.*

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 12 aprile 1943-XXI - N. 69

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,69
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9025
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,75	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,6796
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,78	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	87,95
Id. 3,50 % (1902)	85,225
Id. 3 % lordo	72,575
Id. 5 % (1935)	88,075
Redimib. 3,50 % (1934)	77,275
Id. 5 % (1936)	93,90
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	96 —
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,45
Id. 5 % (1944)	98,85
Id. 5 % (1949)	92,35
Id. 5 % (15-2-50)	91,875
Id. 5 % (15-9-50)	91,825
Id. 5 % (15-4-51)	91,80

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-IV, n. 2288, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1882.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 2 aprile 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo e produzione fra sarti di Genova e si nomina commissario il rag. Attilio Rossi, munito della facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cooperativa stessa.

La relativa deliberazione, come anche quelle concernenti atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, che saranno adottate dal commissario stesso con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 2 aprile 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa nazionale di consumo, con sede in Seano, (Carmignano), il dott. Bocci Donato, in sostituzione dell'avv. Gino Martini.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 2 aprile 1943-XXI, si nomina il dott proc. Giuseppe Sereni liquidatore della Società anon. cooperativa di consumo « Maggiore Raffaele Boetani » già « L'Unione », con sede in Pontassieve, in temporanea sostituzione del dott. rag. Edoardo Piccardi, richiamato alle armi.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 2 aprile 1943-XXI, si prorogano al 30 aprile 1943-XXI, i poteri conferiti al cav. Giovanni De Carlo, commissario della Società anonima cooperativa di consumo, con sede in Ponte a Ema.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 3 aprile 1943-XXI, si prorogano al 30 giugno 1943-XXI i poteri conferiti al sig. Prunotto Pietro, commissario della Società cooperativa Cantina sociale di Ghemme.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 5 aprile 1943-XXI, i poteri conferiti ai signori comm. Giovanni Spano e Solinas Luigi Andrea rispettivamente commissario e vice commissario della Società anonima cooperativa « Enrico Clemente di Bernardo », con sede in Sassari, sono prorogati dal 1° gennaio al 30 giugno 1943-XXI.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

(1267)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » di Piana dei Greci, in liquidazione, con sede nel comune di Piana degli Albanesi (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 gennaio 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « Skanderbeg » di Piana dei Greci, con sede nel comune di Piana degli Albanesi (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 22 gennaio 1938, con il quale i signori dott. Antonino Raccuglia e ing. Dionisio Masi sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto dott. Raccuglia è stato richiamato alle armi e che il citato ing. Masi non è più in grado di svolgere l'incarico conferitogli, e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Sacco di Giuseppe e il rag. Michele Orlando fu Saverio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » di Piana dei Greci, in liquidazione, avente sede nel comune di Piana degli Albanesi (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, in sostituzione dei signori dott. Antonino Raccuglia e ing. Dionisio Masi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1190)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.